

REGOLAMENTO PER L' ISTITUZIONE, L' ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DEL MERCATINO DEI BENI USATI E DELL' HOBBISTICA.

INDICE:

- ART. 1 Oggetto del regolamento e ambito di applicazione**
- ART. 2 Definizione di hobbista**
- ART. 3 Limiti numero mercatini**
- ART. 4 Finalità**
- ART. 5 Categorie e operatori ammessi**
- ART. 6 Tipologie merceologiche ammesse**
- ART. 7 Tipologie merceologiche non ammesse**
- ART. 8 Aree per i mercatini e loro posteggi interni**
- ART. 9 Proposta di organizzazione del mercatino**
- ART. 10 Obblighi dell' organizzatore e degli espositori**
- ART.11 Autorizzazione allo svolgimento dei mercatini dei beni usati e dell' hobbistica.**
- ART. 12 Attività di controllo**
- ART. 13 Provvedimenti sanzionatori**
- ART. 14 Responsabilità**
- ART. 15 Entrata in vigore del Regolamento**
- ART. 16 Disposizioni Finali**

ART. 1 Oggetto del regolamento e ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le modalità di istituzione, organizzazione e svolgimento di mercatini dei beni usati e dell' hobbistica, quali strumenti atti a favorire l' incontro della domanda e dell' offerta di oggetti che sfuggono alle logiche distributive commerciali, ed aventi le finalità di creare luoghi di forte attrattività sociale, ricreativa e culturale per i cittadini.

La disciplina delle attività di cui al presente regolamento deve essere esercitata su aree pubbliche.

Il mercatino disciplinato dal presente regolamento dà attuazione anche alle finalità dell' art. 7 sexies della Legge n. 13 del 27 Febbraio 2009.

L' esercizio dell' attività in oggetto non è assoggettabile:

- alle norme sul commercio in sede fissa (Decreto Legislativo n. 114/1998 e Legge Regionale n. 6/2010);
- alle norme sul commercio su aree pubbliche (Legge Regionale n. 6/2010);
- alle norme sui sistemi fieristici (Legge n. 7/2001 e Legge Regionale n. 30/2002).

ART. 2 Definizione di hobbista

Sono denominati hobbisti tutti coloro che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale e che vendono beni di modico valore ai consumatori in modo del tutto sporadico e occasionale e che, quindi, non sono in possesso dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.

Gli introiti della loro attività devono rivestire un carattere di mera marginalità.

In particolare, si definisce hobbista colui che:

- a) realizza oggetti o componenti, non in serie, frutto delle sue passioni e competenze, in modo occasionale, saltuario e amatoriale, senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, quali l'uso di pubblicità dei prodotti, di insegne, di locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali, di marchi di distinzione dell'impresa;
- b) espone ai fini della cessione oggetti vecchi e vari, mobili e suppellettili eterogenei di modico valore, intendendo che il valore di ogni bene non può superare l'importo di € 150,00.
- c) per svolgere l'attività di hobbista è necessario essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 71 del D.lgs. n. 59/2010.

L'organizzatore, di cui al successivo art. 9, dovrà predisporre una scheda, sottoscritta dall'espositore al momento della partecipazione al mercatino, che dovrà contenere l'esplicito impegno a non vendere merci di dubbia o illecita provenienza, nonché, di essere a conoscenza e di rispettare quanto previsto dal presente regolamento, dalla normativa fiscale e dalla normativa penale, con particolare riferimento al reato di ricettazione. Inoltre, la suddetta scheda dovrà contenere la dichiarazione dell'espositore di non essere titolare di autorizzazione commerciale su aree pubbliche, o di altri titoli abilitativi all'esercizio di attività commerciale.

L'organizzatore dovrà, inoltre, far dichiarare ad ogni espositore che l'attività è svolta solo occasionalmente e che, pertanto, non è riconducibile ad attività di commercio con connotazione imprenditoriale. Le suddette dichiarazioni dovranno essere prodotte nella forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

L'organizzatore deve predisporre al termine di ogni singolo mercatino (si considera unitaria la partecipazione a mercatini anche della durata di più giorni, purché consecutivi) un elenco dettagliato degli espositori (generalità, merce esposta, e quanto altro necessario alla loro individuazione), affinché la Polizia Locale controlli le presenze degli espositori, con riferimento alla partecipazione complessiva ai mercatini dei beni usati e dell'hobbistica.

Art. 3 Limiti numero mercatini

Il numero massimo di mercatini da organizzare deve essere pari a 24 nell' arco di un anno solare, sul territorio del Comune di Senago, con facoltà per l' Amministrazione Comunale di aumentare i mercatini in relazione alle necessità del territorio locale oppure di diminuirle, con apposita motivata deliberazione di Giunta Comunale. L' importo di ciascun espositore non deve superare, in seguito alla vendita dei propri prodotti, la somma di € 5.000,00, esente da imposizioni fiscali.

L' organizzatore e gli espositori solidalmente devono garantire il possesso, per ogni espositore, di un blocchetto di ricevute non fiscali.

E' ammessa la turnazione degli espositori.

I controlli relativi al numero di partecipazioni degli espositori e dell' importo massimo di vendita è demandato alla Polizia Locale.

ART. 4 Finalità

I mercatini perseguono le seguenti puntuali finalità:

- sensibilizzare i cittadini ad un consumo più consapevole riducendo gli sprechi;
- promuovere soluzioni per orientare le scelte dei consumatori verso prodotti e servizi che generano meno rifiuti;
- promuovere una coscienza ambientale che favorisca il riuso degli oggetti usati ed inutilizzati, al fine di ridurre il materiale da smaltire e valorizzare la filiera di recupero;
- ampliare, tramite il riutilizzo, la durata di vita dei prodotti;
- contribuire all' obiettivo della conservazione delle risorse (materiali ed energia) e ottenere una significativa riduzione dei rifiuti, evitando efficacemente l' accumulo degli stessi;
- promuovere una cultura del riuso basata anche su principi di solidarietà sociale, a favore di fasce di popolazione con ridotte disponibilità economiche, in un'ottica di economia ecosostenibile;
- favorire occasioni di socializzazione per la comunità, creando momenti di animazione e valorizzazione del territorio;
- valorizzare oggetti e manufatti, non in serie, frutto della creatività e dell' ingegno degli hobbisti.

ART. 5 Categorie e operatori ammessi

- privati cittadini, hobbisti e creativi che dichiarano di non essere iscritti in nessun registro, obbligatorio per gli imprenditori commerciali, tenuto dalla Camera di Commercio e pertanto di non esercitare l' attività di commercio al dettaglio in modo professionale. A tal proposito deve essere richiesta, dall' organizzatore ai partecipanti, apposita dichiarazione in cui risulti che l' attività viene esercitata in

modo occasionale, non sottoposta, quindi, alla disciplina commerciale del D. Lgs. n. 114/1998.

- associazioni sociali, culturali e, comunque, associazioni senza scopo di lucro che non esercitino attività commerciale.

ART. 6 Tipologie merceologiche ammesse

Gli espositori di beni usati possono esporre per il libero scambio e la vendita estemporanea:

- cose vecchie e usate (mobili, opere di pittura, sculture e grafica, ceramiche, vetro, accessori di arredamento, silver plated, tappeti ed arazzi, tessuti), cose usate in genere, compresi capi di abbigliamento (opportunamente sanificati a norma di legge producendo idonea documentazione), casalinghi ed altro;
- oggetti da collezione quali: filatelia, numismatica, libri, riviste, fumetti, giornali ed altri documenti di stampa, atlanti, mappe, manoscritti ed autografi, materiale per la scrittura e relativi accessori, cartoline e fotografie, monili, orologi, strumenti ottici, macchine fotografiche, strumenti di precisione, dischi, giocattoli, modellismo, soldatini, figurine, articoli da fumo, attrezzi da lavoro, statue, riproduzioni di animali, ed altro;
- prodotti dell'ingegno e della creatività realizzati dagli hobbisti.

Le forme possibili, per lo scambio e la vendita di oggetti, previste da questo Regolamento sono:

- baratto non monetario di oggetti propri ed usati;
- dono di oggetti propri ed usati;
- vendita di oggetti propri ed usati, altrimenti destinati alla dismissione e/o allo smaltimento;
- opere frutto dell'ingegno e della creatività degli hobbisti.

ART. 7 Tipologie merceologiche non ammesse

Per motivi di sicurezza ed igiene sono esclusi dal mercato:

- oggetti preziosi nuovi ed usati (metalli e pietre preziose)
- oggetti di antiquariato
- generi alimentari
- animali vivi
- gli esplosivi e le armi di qualunque genere o tipo
- qualsiasi genere di materiale destinato ad un pubblico di soli adulti
- nuovi articoli ancora contenuti nell'imballaggio originario, ovvero, acquistati all'ingrosso con finalità commerciali
- merce di dubbia o illecita provenienza

- tutto ciò che è sottoposto a vincoli ai sensi del Codice dei Beni Culturali (D. lgs. n. 42/2004);
- particolare tipologia di oggetti che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, anche per motivi di pubblico interesse preminente, siano da escludersi dall'esposizione ed esibizione al pubblico, in quanto non ammissibili nei mercatini oggetto del presente regolamento.

ART. 8 Aree per i mercatini e loro posteggi interni

Per lo svolgimento dei mercatini sono utilizzate:
aree pubbliche messe a disposizione dal Comune, individuate con Deliberazione di Giunta Comunale.

Le aree dovranno possedere le seguenti caratteristiche e requisiti minimi:

- adeguata superficie nel rispetto di quanto disposto dai successivi commi, in funzione del numero di posteggi che si intendono utilizzare;
- suolo impermeabilizzato, con sistemi di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche;
- facile accessibilità per gli automezzi e le persone a piedi, anche diversamente abili;
- disponibilità di servizi igienici, anche mediante individuazione degli stessi in altre strutture facilmente raggiungibili;
- appositi contenitori per i rifiuti.

Disposizioni per i posteggi:

- i posteggi dovranno avere le seguenti dimensioni: m. 7,50 di fronte espositivo, m. 4,00 di profondità e potranno essere utilizzati anche per lo stazionamento dell'eventuale veicolo, se necessario allo svolgimento dell'attività;
- tra un posteggio e l'altro vi dovrà essere uno spazio libero di almeno m. 1,00 che dovrà essere lasciato libero per il passaggio;
- i corridoi per il passaggio e lo stazionamento degli avventori dovranno avere una larghezza non inferiore a m. 4,50;
- deve essere data la possibilità di utilizzare ombrelloni o tende al fine di riparare gli operatori e le merci.

ART. 9 Proposta di organizzazione del mercatino

La proposta di un mercatino dei beni usati e dell'hobbistica deve pervenire da un unico soggetto, di cui all'art. 5, che si occupi di organizzare ogni aspetto della manifestazione e coordini i vari partecipanti.

Non verranno prese in considerazione domande inoltrate all'Amministrazione da privati espositori, che dovranno fare riferimento unicamente all'organizzatore proponente.

L' Amministrazione Comunale si interfacerà unicamente con il soggetto organizzatore per valutare e impartire disposizioni in merito all' organizzazione dell' evento.

La proposta dovrà essere corredata dalla relazione tecnica per la safety con allegata planimetria dell' area occupata e l' individuazione dei posteggi, in numero massimo, da destinare agli hobbisti nel rispetto delle prescrizioni di cui all' art. 8.

La domanda di organizzazione del mercatino, con richiesta di occupazione di suolo pubblico, dovrà essere presentata a seguito di bando pubblico, conformemente ai criteri deliberati dalla Giunta Comunale.

ART. 10 Obblighi dell' organizzatore e degli espositori

L' espositore è tenuto ad un comportamento responsabile e civile sia verso i suoi colleghi, che verso gli avventori, gli organizzatori e i loro collaboratori.

L' organizzatore dovrà garantire che, per una tutela degli acquirenti e per un miglior controllo, gli operatori esponano in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico di ciascun prodotto, mediante apposito cartellino o mediante un apposito cartello riepilogativo dei prezzi dei prodotti esposti.

L' organizzatore e gli espositori sono tenuti ad improntare l' attività di vendita e scambio a criteri di trasparenza, oltre ad essere direttamente responsabili dell' eventuale provenienza illecita dei beni posti in vendita e scambio.

L' Amministrazione Comunale non può essere chiamata in causa nel caso siano stati riscontrati comportamenti fraudolenti direttamente imputabili all' organizzatore ed agli espositori.

Gli espositori devono mantenere il suolo da essi occupato e l' area circostante i rispettivi posteggi sgombra di rifiuti di qualsiasi tipo, provenienti dalla propria attività o conseguenti all' attività stessa. Eventuali rifiuti degli espositori devono essere momentaneamente conservati in appositi contenitori e asportati al termine del mercatino a cura degli stessi espositori.

I rifiuti degli avventori devono essere riposti in appositi contenitori messi a disposizione dall' organizzatore, secondo le modalità impartite dall' Amministrazione Comunale e con costi a carico dell' organizzatore stesso.

L' accesso e lo stazionamento dei veicoli da trasporto all' interno del mercatino sono consentiti solamente per operazioni di carico e scarico delle merci. Gli stessi dovranno essere parcheggiati, su indicazione dell' organizzatore, al di fuori degli spazi espositivi.

La presente disposizione non si applica per i mezzi necessari allo svolgimento dell' attività.

Il posteggio è assegnato all' espositore dall' organizzatore. Il posteggio è personale e non cedibile o condivisibile con altri espositori, fatta salva l' eventuale turnazione degli espositori.

E' fatto assoluto divieto di turbare il tranquillo svolgimento delle attività di contrattazione in genere, anche con richiami insistenti nei confronti degli avventori del mercatino.

E' vietato agli espositori ingombrare, anche temporaneamente, durante lo svolgimento del mercatino, i corridoi per il passaggio e lo stazionamento degli avventori e lo spazio tra un posteggio e l' altro.

Per l' esposizione della merce è richiesto l' uso di banchi, ad eccezione delle merci ingombranti.

E' fatto divieto di qualsiasi manomissione, alterazione o danneggiamento del suolo pubblico assegnato, degli arredi e delle piante.

E' fatto obbligo, altresì, di rispettare i tempi, le modalità e gli orari imposti e di rispettare lo spazio assegnato. E' fatto divieto di allestire lo spazio assegnato in modo da occultare gli espositori vicini.

Gli espositori potranno allestire lo spazio di vendita fino ad un' ora prima dell' orario di apertura del mercatino e dovranno sgomberare lo spazio di vendita entro l' ora successiva all' orario di chiusura del mercatino.

I controlli relativi all' osservanza dei predetti obblighi sono demandati alla Polizia Locale.

ART. 11 Autorizzazione allo svolgimento dei mercatini dei beni usati e dell' hobbistica.

L' organizzatore, individuato a seguito di bando pubblico, al fine dello svolgimento del mercatino, deve ottenere specifica concessione per l' occupazione del suolo pubblico e autorizzazione previa sottoscrizione di apposita convenzione con l' Amministrazione Comunale.

Il soggetto organizzatore:

- rappresenta il referente unico dell' Amministrazione Comunale per l' organizzazione e lo svolgimento del mercatino ad esso affidato;
- in caso di svolgimento di mercatini con cadenza periodica, sottoscrive con il Comune un' apposita convenzione, assumendo la responsabilità del corretto svolgimento degli stessi;
- provvede all' organizzazione del mercatino e all' assegnazione degli spazi;
- dispone gli spazi espositivi salvaguardando le condizioni di sicurezza per espositori e visitatori, adeguati corridoi di transito per i mezzi di emergenza e pronto intervento;
- provvede al pagamento, all' Amministrazione Comunale, di quanto dovuto per il canone di occupazione temporanea del suolo pubblico ed ogni altro

eventuale onere, tariffa e rimborso spese connessi alla gestione ed al corretto funzionamento del mercatino, fatta salva la concessione di eventuali esenzioni;

- controlla che venga venduta merce esclusivamente usata e/o frutto dell'ingegno e della creatività dell' hobbista;
- predisporre, al termine di ogni singolo mercatino, un elenco dettagliato degli espositori (generalità, merce esposta, e quanto altro necessario alla loro individuazione), affinché la Polizia Locale controlli le presenze degli espositori, con riferimento alla partecipazione complessiva ai mercatini dei beni usati e dell' hobbistica.

La concessione per l' occupazione di suolo pubblico sarà calcolata sul numero di posteggi concessi, anche se non saranno utilizzati, il cui pagamento dovrà essere effettuato prima dell' evento.

ART. 12 Attività di controllo

I mercatini dei beni usati e dell' hobbistica sono soggetti, oltre all' attività di controllo da parte dell' organizzatore, al controllo dell' Amministrazione Comunale che la esercita a mezzo della Polizia Locale.

ART. 13 Provvedimenti sanzionatori

In caso di inadempimento, da parte dell' organizzatore, degli obblighi previsti dal presente regolamento ed inoltre dalla Convenzione di cui all' art. 10, il Comune ha la facoltà di risolvere *de iure* la convenzione stessa e, conseguentemente, di disporre la decadenza della relativa concessione/autorizzazione per l' occupazione del suolo pubblico.

In ogni convenzione deve essere riportata tale clausola risolutiva espressa. In tal caso, l' Amministrazione Comunale si riserva il diritto di revocare il mercatino, o di affidarlo ad un altro soggetto.

Il Comando di Polizia Locale provvede all' espletamento del servizio di Polizia Amministrativa e di vigilanza sui mercatini.

In caso di inosservanza, da parte dell' organizzatore, degli obblighi previsti dal presente regolamento e di eventuali ulteriori obblighi previsti specificatamente nelle Deliberazioni di istituzione dei mercatini e nella convenzione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.

Al procedimento sanzionatorio si applicano le disposizioni della Legge n. 689/1981.

Sono fatte salve le sanzioni e gli atti riconducibili alle violazioni del vigente Regolamento COSAP del Comune di Senago, che saranno emanati dagli Uffici competenti, ferma restando l' applicazione della sanzione prevista dalla normativa regionale per l' esercizio abusivo dell' attività di commercio su area

pubblica senza i previsti titoli autorizzatori contemplata nell' art. 27, comma 5 della Legge Regionale n. 6/2010, ovvero il pagamento di una somma da € 1.500 a € 10.000 con la confisca delle attrezzature e della merce.

ART. 14 Responsabilità

L' organizzatore e gli espositori che partecipano al mercatino, durante il periodo di utilizzo dello spazio assegnato, assumono ogni responsabilità sotto il profilo giuridico, fiscale, civile, penale ed amministrativo dell' attività posta in essere, esonerando l' Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per gli eventuali danni che, dall' uso dello stesso spazio, possono derivare a terzi, privati o pubblici.

ART. 15 Entrata in vigore del Regolamento

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale.

ART. 16 Disposizioni Finali

Per quanto non esplicitamente contenuto nel presente regolamento, si rinvia alla legislazione nazionale e regionale in materia.